



Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

Modifica del 18 ottobre 2017

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui contributi per singole colture è modificata come segue:

Art. 8 Termini di domanda e scadenze

¹ La domanda per ottenere contributi per singole colture va inoltrata all'autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 15 marzo. In caso di adeguamenti dei sistemi informatici o in altre situazioni particolari il Cantone può prorogare il termine al 1° maggio.

² Il Cantone può fissare un termine di domanda entro il termine di cui al capoverso 1.

Art. 9, rubrica, e cpv. 1^{bis}-3

Modifiche della domanda

^{1bis} *Abrogato*

² *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

³ Se il gestore non può adempiere le esigenze per i contributi per singole colture che ha richiesto nella domanda, deve darne notifica tempestivamente al servizio cantonale competente. La notifica viene tenuta in considerazione se è effettuata al più tardi:

- a. il giorno prima della ricezione dell'annuncio di un controllo;
- b. il giorno prima del controllo per i controlli senza preavviso.

¹ RS 910.17

Art. 15 Ricorso a terzi

Il Cantone può delegare i lavori necessari giusta l'articolo 14. Disciplina l'inden-
nizzo dei lavori delegati e vigila sull'attività di controllo eseguendo verifiche per
campionatura.

Art. 16 cpv. 2 e 3

Abrogati

Art. 17 cpv. 2

² Su indicazione dell'UFAG, il Cantone redige ogni anno un rapporto sulla sua
attività di vigilanza giusta l'articolo 15.

Art. 18 cpv. 2

Abrogato

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

² Il numero 2.1 dell'allegato entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2017.

18 ottobre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato
(art. 18 cpv. 1)

Riduzione dei contributi per singole colture

N. 1.5

- 1.5 Il Cantone o il servizio di controllo può fatturare al gestore le spese supplementari dovute all'inoltro successivo di documenti e insorte conformemente ai numeri 2.4 e 2.7.

N. 2.1

- 2.1 Le disposizioni di cui all'allegato 8 numeri 2.2.1–2.2.6 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013² sui pagamenti diretti (OPD) sono applicabili nei casi in cui le riduzioni non possono essere effettuate o possono essere effettuate solo parzialmente nell'ambito dei pagamenti diretti. Se i punti in caso di recidiva di cui all'allegato 8 numero 2.2 o 2.3 OPD sono uguali o superiori a 110, nell'anno di contribuzione non sono versati contributi per singole colture.

N. 2.5 lett. b

Lacuna per il punto di controllo		Riduzione
b. Contratto per fornitura di zucchero	Mancanza del contratto	100 % dei contributi per singole colture per barbabietole da zucchero

